

Sentenza: n. 334 del 24 novembre 2010

Materia: formazione professionale - apprendistato

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, comma secondo, lettere l) e n), comma terzo della Costituzione e del principio di leale collaborazione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 6, comma 4, 25, commi 1 e 2, 28, comma 1, 29 commi 1, 2, 3, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato)

Esito: parziale accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

L'impugnazione di alcune disposizioni della disciplina della Regione Abruzzo in tema di apprendistato, censurate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto poste in violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni esclusive statali in materia di ordinamento civile e di norme generali sull'istruzione, consente alla Corte costituzionale di ricostruire il quadro organico della materia e dei principi emersi dalla giurisprudenza ad essa relativa. Il diritto-dovere di istruzione e formazione si realizza attraverso il contratto di apprendistato, che ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 276 del 2003 si caratterizza in tre diverse tipologie:

- a) *contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione,*
- b) *contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;*
- c) *contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione*

I tre tipi di contratto prevedono destinatari, requisiti e caratteristiche differenti a seconda del contenuto e della finalità intrinseca e perseguita, ovvero qualificante, professionalizzante, specializzante. Necessariamente alla variegazione è ontologicamente conseguente un intreccio di materie afferenti a diverse potestà legislative. La concorrenza di competenze statali e regionali, proprio perché tale, non risponde ad un riparto netto e di inequivocabile soluzione, per cui, confermando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che nello scrutinio delle disposizioni si deve tener conto delle interferenze delle materie e del criterio della prevalenza delle une sulle altre, integrato con il principio della leale collaborazione. E' infatti con lo strumento dell'intesa, di cui

deve essere rispettato il fondamento giuridico *di codeterminazione dell'atto ed equivalenza delle volontà dei soggetti coinvolti.*, che è possibile trovare un ulteriore criterio.

L' articolo 25 (*Durata e caratteristiche della formazione nell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione*), al comma 1, nel riservare agli adolescenti quindicenni la possibilità di accedere al percorso di apprendistato qualificante, è' lesivo della competenza statale in materia di norme generali in materia di istruzione, in quanto la previsione di cui sopra è in contrasto con la disciplina nazionale che ha portato a sedici anni, l'età per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La previsione contenuta al comma 2 dell'articolo sopracitato e al comma 1 dell'articolo 28 (*Profili dell'apprendistato professionalizzante*), che consente alla giunta di provvedere autonomamente all'individuazione dei profili formativi, è anch'essa illegittima, poiché posta in violazione del principio di leale collaborazione, in quanto è stata del tutto ignorata la disposizione relativa all'intesa, disposta agli articoli 48 e 49 del d.lgs 276/2003.

Sono invece immuni da vizi di legittimità costituzionale gli articoli 6, comma 4 e 29, commi 1, 2, 3 che disciplinano la formazione formale interna, in quanto il legislatore regionale, il cui ruolo di controllo e stimolo dell'attività formativa è previsto in più disposizioni statali, si è limitato a disciplinare appunto la propria competenza in materia, peraltro riproducendo i limiti contenuti nella legge nazionale, senza esorbitare dalla sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciuta.